

DCO 150/2012/R/GAS

Criteria per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL per il quarto periodo di regolazione

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 21 maggio 2012

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento 150/2012/R/gas (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti in merito al quarto periodo di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In merito al rafforzamento del principio di inclusione delle infrastrutture di rigassificazione nell'ambito del sistema nazionale del trasporto (par 7.10 – 7.12 del DCO), Anigas condivide in linea generale il riallineamento tra i periodi di regolazione tariffaria per l'utilizzo delle differenti infrastrutture di rigassificazione.

Si sollevano, tuttavia, perplessità in merito:

- all'adozione di un'unica tariffa nazionale, come di seguito meglio specificato. Infatti ad avviso della scrivente Associazione le tariffe di rigassificazione dovrebbero rispecchiare le caratteristiche del servizio di rigassificazione offerto dalle singole imprese di GNL (e strettamente legate alle caratteristiche tecniche dei terminali) e ai costi sostenuti per esercirli;
- per i motivi di cui al punto precedente, alla definizione prospettica di un corrispettivo di *entry* unico che tenga in considerazione i costi dei due servizi.

Con riferimento all'applicazione del fattore di garanzia (par 7.8 e Parte V del DCO), si condivide l'utilizzo della soglia di capacità tecnica di rigassificazione adottata in precedenza (95 MSmc/giorno), fino alla definizione da parte del Governo delle infrastrutture c.d. "strategiche".

Si segnala, tuttavia, che per come è attualmente strutturata l'applicazione del fattore di garanzia, esso configura un vero e proprio sussidio incrociato dall'attività di trasporto a favore di quella di rigassificazione che a nostro avviso dovrebbe essere rimosso prevedendo soluzioni alternative.

A tale riguardo si evidenzia, come obiettivi previsti dal decreto legislativo 93/11, anche quello di assicurare la concorrenza delle forniture di energia, pertanto, sarebbe auspicabile l'applicazione del fattore di garanzia ai terminali non oggetto di esenzione TPA in grado di contribuire allo sviluppo di un mercato concorrenziale del gas.

Nella fase transitoria (ottobre 2012 – dicembre 2013), necessaria al fine di gestire il processo di transizione dall'Anno Termico (A.T.) all'anno solare e parallelamente far coincidere il periodo di regolazione tariffaria con quello del trasporto (par. 9 e Parte VI del DCO), Anigas rileva che sarebbe opportuno riconsiderare le tempistiche previste per la presentazione delle proposte tariffarie (30 giugno

2012), in modo che i corrispettivi tariffari validi per l'anno solare "n" siano resi noti agli operatori prima dell'avvio del processo di conferimento per l'A.T. ottobre "n-1" – settembre "n".

Sul trattamento dei costi di ripristino (par.14 del DCO), si rilevano criticità in merito: i) alla mancanza di un meccanismo a conguaglio dei costi effettivamente sostenuti; ii) al versamento alla CCSE del gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo. Al riguardo si ritiene, infatti, che il fondo di ripristino debba essere costituito attraverso il riconoscimento all'operatore di una quota di ricavo annuale determinata sulla base della stima del costo di ripristino e della vita residua del terminale. Qualora l'Autorità intendesse comunque attivare un apposito fondo presso la CCSE, dovrebbero essere attentamente valutate le tempistiche previste per il rimborso, a valle del completamento dei lavori di ripristino. In merito a quest'ultimo punto, si propone un meccanismo basato su pagamenti intermedi in corrispondenza con prestabiliti stadi di avanzamento dei lavori.

In merito alla ripartizione dei ricavi (par. 16 del DCO), considerato che la quasi totalità dei costi dei terminali sono di natura fissa, si ritiene che l'adozione di un criterio di ripartizione dei ricavi che rifletta maggiormente la struttura dei costi del servizio possa essere perseguito attribuendo alla componente *commodity* i soli costi variabili e alla componente *capacity* tutti i costi fissi, sia di capitale che operativi (opzione 3). Tenuto conto che i costi variabili sono legati ai consumi tecnici del ciclo di rigassificazione, i costi del servizio potrebbero essere attribuiti, per semplicità amministrativa, totalmente alla componente *capacity* (opzione 4). In ogni caso si rinvia alla soluzione che rispecchi il più possibile la struttura reale dei costi.

In linea di principio si condivide il meccanismo di incentivazione per l'apertura di nuovi terminali e potenziamento di quelli esistenti basato sulla maggiorazione del tasso di rendimento del capitale investito (par. 17 del DCO).

A tal proposito, tuttavia, rispetto all'attuale regolazione si rileva una diminuzione da 3% a 2% del riconoscimento per gli investimenti attualmente classificati nella tipologia G=3. Tale riduzione viene giustificata dalla previsione di una maggiorazione forfetaria dovuta al *lag* regolatorio nel riconoscimento degli investimenti, accentuato dall'adozione dell'anno solare (le immobilizzazioni entrate in esercizio nell'anno n trovano riconoscimento nell'anno $n+2$, non più nell'AT $n+1/n+2$). Si rileva tuttavia che i due meccanismi non sono sovrapponibili in quanto sottendono finalità diverse e hanno orizzonti temporali differenti. Si ritiene infine che, agli investimenti che determinano un incremento del fattore di utilizzazione del terminale senza richiedere potenziamenti, possa essere mantenuta la maggiore remunerazione del 2% analogamente a quanto attuato nel terzo periodo di regolazione.

Anigas considera la definizione di incentivi *output based* di difficile applicazione, in quanto costituiti da parametri non facilmente individuabili e caratterizzati da scarsa oggettività.

Si segnala comunque la necessità di tenere in considerazione, nell'ipotizzato meccanismo incentivante, le differenze strutturali che contraddistinguono i terminali *offshore* da quelli *onshore*, affinché il meccanismo stesso e i relativi *benchmark* siano equamente applicabili anche ai terminali offshore ed alle relative specificità tecniche.

Anigas, prendendo atto che la struttura tariffaria delineata nel DCO potrebbe subire modifiche a seguito dell'introduzione graduale di meccanismi di tipo concorsuale (par. 21 del DCO), segnala la scarsa chiarezza delle modalità di assegnazione delle capacità conseguenti all'evoluzione "a mercato" del servizio. In particolare, il DCO non descrive tanto i meccanismi concorsuali - e se tale procedura di assegnazione della capacità sarà prevista per tutti i terminali o solo per quelli considerati strategici – quanto i conseguenti meccanismi di perequazione.

Non si comprende, inoltre, come potrebbe essere determinato il "saldo di perequazione" per i terminali considerati strategici per i quali è stata concessa un'esenzione TPA totale o parziale, in virtù del fatto che per la quota di capacità esentata non sarebbe noto il ricavo reale. Per tale motivo si auspica che venga avviata una opportuna fase consultiva da parte dell'Autorità.

Anigas non condivide l'ipotesi di una tariffa unica nazionale di rigassificazione (par.22 del DCO), in quanto avrebbe impatti significativi sui costi sostenuti dagli operatori che hanno sottoscritto i contratti *long term*, tuttora in corso. Inoltre, rischierebbe di non rispecchiare le specificità dei singoli terminali che hanno differenti costi.

In linea generale, Anigas ritiene fondamentale garantire la massima stabilità regolatoria dei criteri di determinazione tariffari che hanno significativi impatti economici per operatori e utenti e auspica riflessioni anche in merito al rischio di potenziali conseguenze sulle tempistiche di quantificazione e restituzione delle *revenues* dovute ai singoli terminali.

Peraltro, anche la proposta di una tariffa costante nel tempo non sarebbe compatibile con le scelte degli operatori che hanno sottoscritto contratti *long term* e potrebbe ravvisare criticità in termini di tutela del valore netto degli investimenti.

In ogni caso, la possibilità di introdurre una tariffa di rigassificazione unica e costante nel tempo potrebbe essere ulteriormente approfondita ma solo con riferimento ai nuovi terminali per i quali nessun tipo di contrattualizzazione ha avuto ancora luogo.

In analogia con altri settori il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali **(Cqs)** dovrebbe essere dimensionato con la capacità attesa in quell'anno, anziché con la capacità massima.

In merito alla revisione del meccanismo di valutazione ex ante dei consumi e perdite dei terminali (par.23 del DCO), Anigas auspica l'adozione di un criterio semplice che non aggravi i costi operativi.